



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri e della

cooperazione internazionale (TAJANI)

di concerto con il Ministro della giustizia (NORDIO)

con il Ministro dell'interno (PIANTEDOSI)

e con il Ministro dell'economia e delle finanze (GIORGETTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 MAGGIO 2023

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla cooperazione di polizia, fatto a Roma il 12 novembre 2020

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	5
Relazione tecnico-normativa	»	11
Dichiarazione di esclusione dall’AIR	»	16
Disegno di legge	»	17
Testo dell’Accordo in lingua ufficiale e facente fede	»	19
Testo dell’Accordo prevalente in caso di controversia	»	27

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo sulla cooperazione è finalizzato a promuovere, sviluppare e rafforzare la collaborazione di polizia per prevenire e contrastare la criminalità nelle sue varie forme e il terrorismo.

L'Accordo si pone quale strumento giuridico per regolamentare la cooperazione di polizia sia sotto il profilo strategico che operativo, consentendo di intensificare i rapporti tra gli omologhi organismi dei due Paesi preposti all'ordine e alla sicurezza pubblica.

Inoltre, esso si inserisce in un contesto internazionale che richiede una sempre maggiore collaborazione per il contrasto alla criminalità organizzata transnazionale e al terrorismo e per garantire la sicurezza e il benessere della comunità internazionale.

Sotto il profilo tecnico-operativo, l'Accordo si rende necessario per realizzare una cooperazione bilaterale di polizia efficiente ed efficace, in modo da renderla più aderente alle attuali esigenze di entrambi i Paesi, in conformità a quanto previsto dai rispettivi ordinamenti giuridici e obblighi internazionali. Il testo dell'Accordo, redatto sulla base del modello accolto dal Dipartimento della pubblica sicurezza nelle relazioni con Paesi extra europei e perfezionato per alcuni specifici aspetti della collaborazione di polizia, ricalca di massima nei contenuti altri accordi della stessa natura, quale, ad esempio, quello concluso con l'Armenia il 23 aprile 2010 ed entrato in vigore il successivo 25 ottobre.

All'articolo 1 viene subito specificato che l'Accordo si applicherà nel pieno rispetto delle legislazioni delle Parti, nonché in conformità con il diritto internazionale applica-

bile e gli obblighi derivanti dall'appartenenza della Parte italiana all'Unione europea.

L'Accordo definisce innanzitutto l'obiettivo di promuovere, sviluppare e rafforzare la collaborazione di polizia per la prevenzione e il contrasto della criminalità nelle sue varie forme e del terrorismo (articolo 2) e individua le autorità competenti responsabili dell'attuazione (articolo 3), che sono:

- per la Parte italiana, il Ministero dell'interno - Dipartimento della Pubblica sicurezza;

- per la Parte kosovara, Polizia del Kosovo - Ministero degli affari interni.

L'Accordo inoltre indica i principali settori entro i quali la cooperazione di polizia si svilupperà; in particolare, sono evidenziati: il crimine organizzato transnazionale; i reati contro la vita, l'incolumità personale e l'integrità fisica, la produzione e il traffico illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e precursori; la tratta di persone e il traffico illecito di migranti; il traffico illecito di armi, munizioni, esplosivi, materiale nucleare, radioattivo e tossico; la criminalità informatica e la pedopornografia *on line*; i reati economici e finanziari, incluso il riciclaggio, e infine il terrorismo. L'elencazione non ha il carattere di esaustività, ma costituisce una mera indicazione dei fenomeni attraverso i quali si manifesta generalmente l'agire della criminalità (articolo 4).

Per l'attuazione della collaborazione sono indicate specifiche modalità, tra le quali lo scambio delle informazioni e delle esperienze sulla criminalità organizzata transnazionale e sui sistemi di contrasto, per la ricerca dei latitanti, sui gruppi terroristici, sui

nuovi tipi di sostanze stupefacenti e psicotrope, sulle tecniche operative per l'individuazione, la localizzazione e il tracciamento di patrimoni di provenienza illecita, sulle tecniche operative dirette a prevenire e reprimere le infiltrazioni criminali nelle società che partecipano a procedure di appalto per lavori pubblici, sull'immigrazione illegale e sui metodi per contrastare la tratta di persone e il traffico illecito di migranti attraverso le frontiere, sull'identificazione dei propri cittadini in posizione irregolare, nonché sui passaporti e altri documenti di viaggio, i visti, i timbri di ingresso e di uscita al fine di individuare documenti falsi, nonché sui reati di pedopornografia *on line* e sulla criminalità informatica. Lo scambio delle informazioni riguarda altresì la formazione delle forze di polizia, gli strumenti legislativi e scientifici diretti a combattere il crimine, comprese le informazioni sull'analisi della minaccia criminale (articolo 5).

Sono inoltre previste ulteriori modalità di collaborazione, tra le quali la possibilità dello scambio di esperti, la programmazione di corsi e attività addestrative, l'adozione delle speciali tecniche investigative, quali le consegne controllate, la sorveglianza elettro-

nica o di altro tipo e le operazioni sotto copertura (articolo 5).

La collaborazione si realizza attraverso le richieste di assistenza. Nell'Accordo sono indicati i requisiti formali e sostanziali che esse devono contenere (articolo 6), le condizioni che ne determinano il rifiuto (articolo 7), nonché le procedure da seguire per l'esecuzione (articolo 8). Particolare attenzione è rivolta alla protezione dei dati personali e sensibili (articolo 9).

Nell'Accordo è prevista la possibilità di effettuare, qualora necessarie, riunioni e consultazioni, anche con modalità di videoconferenza, per valutare e migliorare la collaborazione (articolo 10).

Riguardo alle spese nell'Accordo sono indicate le procedure per la ripartizione tra le Parti degli oneri finanziari occorrenti per l'attuazione (articolo 11).

L'Accordo infine sancisce le disposizioni per la soluzione di eventuali controversie in ordine all'interpretazione del testo ed alla sua applicazione, da risolversi per via diplomatica o attraverso consultazioni e negoziati (articolo 13), le procedure per l'entrata in vigore, per l'adozione di emendamenti e per la cessazione (articolo 14).

RELAZIONE TECNICA

L'attuazione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo in materia di cooperazione di polizia comporta i seguenti oneri a carico del bilancio dello Stato, in relazione ai sotto indicati articoli.

Modalità di calcolo della diaria di missione all'estero:

Si fa presente che al personale dirigente delle Forze di polizia verrà applicata, ai fini del calcolo della relativa diaria, la tabella b) – gruppo III; al personale appartenente ai ruoli direttivi (funzionari) delle Forze di polizia verrà applicata la tabella b) – gruppo IV. Al riguardo non viene specificato il grado o la qualifica più puntualmente (quale colonnello o Vice Questore Aggiunto) in quanto ininfluyente ai fini dell'individuazione del gruppo di appartenenza.

Il coefficiente di lordizzazione è individuato in 1,6296 in base alla fascia di reddito del personale direttivo e dirigente che è superiore al limite previsto dalla tabella A della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 12 del 7 marzo 2022.

Calcolo della diaria giornaliera ridotta di un terzo:

tab. b Kosovo (gruppo III) euro 125,88; ridotta del 20% euro 100,70; ridotta di un terzo euro 67,14; oneri giornalieri (67,14-51,65) euro 15,49; lordizzazione eccedenza di 51,65 (15,49*1,6296) euro 25,25; ritenute (32,70% della quota lordizzata) euro 8,25; totale diaria giornaliera per singolo operatore euro 75,39.

tab. b Kosovo (gruppo IV) euro 116,34; ridotta del 20% euro 93,07; ridotta di un terzo euro 62,05; oneri giornalieri (62,05-51,65) euro 10,40; lordizzazione eccedenza di 51,65 (10,40*1,6296) euro 16,95; ritenute (32,70% della quota lordizzata) euro 5,54; totale diaria giornaliera per singolo operatore euro 67,59.

Art. 5**Comma 1.**

Lo scambio informativo relativamente alle lettere a), b), c), g), h), i), l), n), può essere gestito in modo ordinario tramite i canali di cooperazione internazionale di polizia (Interpol) che risulta essere attivo nell'arco delle 24 ore, 7 giorni su 7, operativo in base alla legislazione vigente (spese autorizzate con la legge annuale di bilancio sul capitolo 2851). Lo scambio informativo relativo alle lettere c) (scambio di informazioni su gruppi terroristici, nonché sui reati economici e finanziari incluso il riciclaggio) avverrà con sistemi di comunicazione ordinaria a disposizione delle competenti Direzioni Centrali del Dipartimento della Pubblica Sicurezza in base alla legislazione vigente (spese autorizzate con la legge annuale di bilancio sul capitolo 2816).

Al fine di attuare la cooperazione prevista dalle lettere e), k) ed m) dell'articolo 5, le parti contraenti si impegnano ad organizzare corsi di formazione; al riguardo si prevede di realizzare un corso a beneficio della Polizia kosovara, della durata di un mese, per 20 frequentatori, presso la Scuola POL.G.A.I. di Brescia o il C.A.P.S. di Cesena, i cui oneri si riportano di seguito:

- | | |
|--|------------|
| - oneri vitto (€ 16,00 a persona, colazione di 2 euro compresa, presso mensa, *30 gg*20 frequentatori)
(onere valutato) | € 9.600,00 |
| - oneri alloggio presso Scuola di Polizia (€ 15,49*30 gg*20 frequentatori)
(onere valutato) | € 9.294,00 |
| - copertura sanitaria (€ 150,87 a persona*20 frequentatori)
(onere valutato) | € 3.017,40 |
| - spese di docenza (€ 46,48 per ora a lezione *144 ore più 8,5% irap) | |



XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(onere autorizzato)	€ 7.262,04
- materiale didattico (€ 20 a persona *20 frequentatori)	
(onere autorizzato)	€ 400,00
- interpretariato per la docenza (comprensivo di orario extradidattico) (dalle ore 8:00 alle 17:30 calcolando 7 ore didattiche al giorno x 22 Giorni con tariffa oraria di € 30,86 pari ad euro 4.752,44; dalle ore 18:00 alle ore 24:00 e tutto il giorno del sabato e della domenica dalle ore 8:30 alle ore 20:00 con tariffa serale/notturna festiva di euro 38,57 x 224 ore totali pari ad € 8.639,68; (onere autorizzato)	€ 13.392,12
Totale	€ 42.965,56

Si precisa che le Scuole di Polizia contabilizzano gli oneri di alloggio giornalmente senza tener conto del giorno di partenza ma della durata del corso. A differenza dell'accoglienza dell'albergo, relativamente alla quale si considerano solo il numero delle notti, gli oneri degli alloggi delle Scuole hanno specifici costi giornalieri (pulizia, lavanderia, consumi) che vengono quantificati, nei contratti di somministrazione dei servizi, in relazione al numero di giornate di durata dei corsi.

La copertura assicurativa sanitaria è sempre prevista dagli Istituti di Istruzione della Polizia di Stato al fine di tutelare l'Amministrazione da eventuali costi sanitari dei frequentatori. L'importo dipende dalla compagnia assicurativa, che è un soggetto privato.

Si fa presente che i prezzi sono calcolati in base alle vigenti tabelle e prezziari dei costi di alloggio e vitto.

Lo scambio di informazioni in materia di produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e dei relativi precursori chimici, nonché di sostanze chimiche di base utilizzate nel processo di fabbricazione previsto dalle lettere d), f) e l) dell'articolo 5 comporterà l'organizzazione di due riunioni con i seguenti oneri:

riunione in Italia con la partecipazione di due esperti.

-Oneri vitto: 7 euro pranzo (presso mensa della sede) e 25 euro per la cena a persona (presso ristorante convenzionato) al giorno, per due giorni, più la cena relativa al giorno di arrivo pari a 25 euro a persona (onere valutato)	€ 178,00
- 4 coffee break (onere autorizzato)	€ 200,00
Totale	€ 378,00

Riunione in Kosovo della durata di quattro giorni con la partecipazione di un componente avente qualifica dirigenziale ed uno avente qualifica direttiva o equiparate ai gradi delle forze di Polizia ad ordinamento militare con i seguenti oneri valutati:

- albergo 100 euro per notte a persona (3 notti*2*100)	€ 600,00
- diaria giornaliera (75,39*4gg)	€ 301,56
- diaria giornaliera (67,59*4gg)	€ 270,36
- biglietti aerei A\R Roma-Pristina (400 euro a persona per due)	€ 800,00
- maggiorazione 5% biglietti aerei	€ 40,00
Totale	€ 2.011,92

Si prevede, inoltre, l'organizzazione in Italia di un corso avente finalità addestrative sulle materie di cui sopra della durata di 7 giorni (di cui due per il viaggio) per due discenti della polizia del Kosovo. Tale attività comporta i seguenti oneri:

oneri vitto presso mensa della Scuola di Perfezionamento



XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

per le Forze di Polizia (€ 16,00 a persona, colazione di 2 euro compresa per 5 giorni a persona più la cena relativa al giorno di arrivo pari a € 25 a persona) (oneri valutati)	€ 210,00
oneri alloggio presso medesima struttura (€20 a persona per 6 pernottamenti) (oneri valutati)	€ 240,00
materiale didattico (onere autorizzato)	€ 250,00
copertura sanitaria (€ 150,87 a persona*2 frequentatori) (onere valutato)	€ 301,74
Totale	€ 1.001,74

Le attività previste dall'articolo 5, lettera m) (scambi di esperienze ed esperti) nelle materie di competenza della Polizia Criminale trovano attuazione mediante l'invio in missione di due unità del ruolo direttivo della Polizia di Stato per la durata di sei giorni tre volte l'anno con i seguenti oneri valutati:

- albergo (5 notti*2*100)	€ 1.000,00
- diaria giornaliera (67,59*6gg*2)	€ 811,08
- biglietti aerei A\R Roma-Pristina	€ 800,00
- maggiorazione 5% biglietti aerei	€ 40,00
Totale	€ 2.651,08
Totale per tre missioni	€ 7.953,24

L'attività di cui alla lettera o) del medesimo articolo che prevede lo scambio di esperti si estrinseca con l'invio in missione di due esperti del ruolo direttivo per un periodo di sei giorni due volte l'anno con i seguenti oneri valutati:

- albergo (5 notti*2*100)	€ 1.000,00
- diaria giornaliera (67,59*6gg*2)	€ 811,08
- biglietti aerei A\R Roma-Pristina	€ 800,00
- maggiorazione 5% biglietti aerei	€ 40,00
Totale	€ 2.651,08
Totale per due missioni	€ 5.302,16

Sebbene tale attività consiste in uno scambio di esperti, non si prevede l'accoglienza in Italia di funzionari della polizia kosovara.

Comma 2.

Trattandosi di attività già svolte ordinariamente, lo scambio di informazioni non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'attività può essere gestita in modo ordinario tramite i canali di cooperazione internazionale di polizia (Interpol) che risulta essere attivo nell'arco delle 24 ore, 7 giorni su 7, operativo in base alla legislazione vigente (spese autorizzate con la legge annuale di bilancio sul capitolo 2851). Nello specifico, lo scambio di informazioni avviene tramite canali telematici e teleconferenze e, pertanto, non comporta oneri per l'amministrazione.

Comma 3.

Le spese per l'eventuale invio di ufficiali di collegamento del Dipartimento della Pubblica Sicurezza sono finanziati con gli ordinari stanziamenti di bilancio del capitolo 2642/1 a legislazione vigente.

Si precisa che le risorse iscritte sul capitolo 2642/1, dello stato di previsione del Ministero dell'Interno, risultano sufficienti, pertanto la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Tipologia della spesa dell'articolo 5:

Oneri autorizzati:	€ 21.504,16
Oneri valutati:	€ 38.108,46
Totale:	€ 59.612,62

Art.7

Il comma 2 del presente articolo è una clausola di salvaguardia che prevede, in caso di richieste eccessivamente onerose o non previste e straordinarie, il rifiuto di assistenza.

Art. 8

L'eventuale richiesta di informazioni supplementari avverrà mediante i canali Interpol finanziati come sopra descritto.

Art. 10

Le parti prevedono di tenere riunioni bilaterali e consultazioni al fine dell'attuazione dell'Accordo, nonché per valutare e migliorare la cooperazione e definire temi ed azioni di interesse reciproco e valutare la possibilità di costituire gruppi di lavoro ad hoc.

Al riguardo si prevedono due riunioni l'anno che si terranno una in Italia e una in Kosovo; la delegazione italiana sarà composta da quattro componenti di cui uno con qualifica di dirigente e tre con qualifica direttiva appartenente ai ruoli delle Forze di Polizia o equiparati; la durata delle riunioni sarà di tre giorni.

La riunione a Pristina avrà i seguenti oneri valutati:

delegazione italiana inviata in Kosovo	
- albergo (2 notti*4*100)	€ 800,00
- diaria giornaliera (75,39*3gg*)	€ 226,17
- diaria giornaliera (67,59*3gg*3)	€ 608,31
- biglietti aerei A\R Roma-Pristina	€ 1.600,00
- maggiorazione 5% biglietti aerei	€ 80,00
Totale	€ 3.314,48

La riunione in Italia, che prevede la partecipazione di otto funzionari membri delle delegazioni italiana e kosovara i seguenti oneri:

- coffee break	€ 200,00
- colazione di lavoro	€ 500,00
Totale	€ 700,00

Si specifica che la partecipazione a eventuali gruppi di lavoro avviene nell'ambito degli incontri bilaterali e delle consultazioni già previste, senza ulteriori oneri per l'amministrazione.

Tipologia della spesa dell'articolo 10:

Oneri autorizzati:	€ 700,00
Oneri valutati:	€ 3.314,48
Totale:	€ 4.014,48

Art.11

L'accordo sancisce che le spese ordinarie connesse alla trattazione di una richiesta di assistenza sono sostenute dalla Parte richiesta, salvo diversamente concordato per iscritto dalle Parti. Questa eventuale deroga al metodo ordinario non comporta attività impreviste o straordinarie, ma intende



disciplinare esclusivamente modalità di ripartizione delle spese connesse alle attività espressamente descritte nel testo dell'intesa. Tali attività sono infatti connotate da incertezza e imprevedibilità, ma non comportano ulteriori oneri finanziari poiché sono svolte ricorrendo ai canali telematici e informativi già esistenti.

Nel caso in cui, invece, la richiesta di assistenza comporti spese elevate o straordinarie, trattandosi di nuove esigenze, la copertura finanziaria degli oneri alle medesime ascrivibili sarà demandata ad un apposito provvedimento legislativo, previa adeguata quantificazione.

Art.13

In relazione a quanto previsto dal presente articolo in tema di composizione di eventuali controversie, si precisa che non derivano nuove o maggiori spese.

Spesa totale

Oneri autorizzati:	€	22.204,16
Oneri valutati:	€	41.422,94
Totale:	€	63.627,10

Oneri complessivi dell'accordo

L'onere totale derivante dall'Accordo ammonta ad euro 63.627,10, arrotondato ad euro 63.627, a decorrere dall'anno 2023, di cui € 41.423 aventi natura di oneri valutati e € 22.204 aventi natura di oneri autorizzati. Per la copertura finanziaria dell'importo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

Prof. Manno



ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Titolo: Schema di disegno di legge, recante “Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo sulla cooperazione di polizia, fatto a Roma il 12 novembre 2020”.

Amministrazione proponente: Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale

Indicazione del referente dell’Amministrazione proponente: Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale – Ufficio legislativo

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO.**1) Obiettivi e necessità dell’intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.**

L’Accordo, in piena coerenza con gli obiettivi del Governo, risponde all’esigenza di intensificare la cooperazione di polizia per promuovere, sviluppare e rafforzare la collaborazione al fine di prevenire e contrastare la criminalità organizzata transnazionale nelle sue varie forme e il terrorismo internazionale.

Esso costituisce uno strumento giuridico per regolamentare la collaborazione operativa e per rafforzare i rapporti tra gli omologhi organismi impegnati nella lotta alla criminalità organizzata transnazionale e al terrorismo in un contesto internazionale estremamente complesso.

La collaborazione di polizia tra l’Italia ed il Kosovo è pertanto importante nell’economia delle relazioni internazionali del Sistema Paese-Italia per l’attuazione di strategie finalizzate a garantire la sicurezza ed il benessere della comunità internazionale.

Il Kosovo occupa un rilevante ruolo geopolitico e strategico sul piano regionale tra i Paesi dell’area balcanica. Il Kosovo, non essendo membro di alcuna organizzazione internazionale di polizia, si trova di fatto in uno stato di isolamento, che al momento viene limitato da intese bilaterali in materia con vari Paesi europei e con scambi informativi ad hoc. I rapporti di collaborazione tra l’Italia e la Repubblica del Kosovo in materia di polizia si svolgono attraverso un Ufficio di Collegamento italiano a Pristina, che trasmette pressoché tutte le richieste della Kosovo Police, non essendo il Paese ancora membro di Interpol.

Il Kosovo è uno Stato parzialmente riconosciuto dell’Europa sud-orientale (Balceni), autoproclamatosi indipendente dalla Serbia il 17 febbraio 2008 e, distanza di 10 anni dalla sua proclamazione d’indipendenza, questa è attualmente riconosciuta da 113 stati membri dell’ONU ed all’interno del Consiglio di Sicurezza, vi si oppongono Russia e Cina; la piena sovranità è stata dichiarata il 10 settembre 2012, coincidendo con la fine della sorveglianza esercitata dal Gruppo internazionale di orientamento. Il Kosovo è stato poi riconosciuto dalla maggior parte degli Stati occidentali e dei paesi membri dell’Unione europea, nonostante la mancanza di una linea unica tra questi e il mancato riconoscimento da parte di cinque di essi (Spagna, Slovacchia, Romania, Grecia, e Cipro), preoccupati per propri movimenti secessionisti interni.

La collaborazione di polizia nei Balcani, cruciale snodo dei principali traffici illeciti e, da ultimo, Regione fortemente interessata dal transito di flussi migratori e da pressioni di matrice terroristica islamica, appare di fondamentale importanza per la sicurezza e la stabilità di quei Paesi stessi e limitrofi.

I Balcani occidentali rappresentano pertanto una priorità per l’Italia, sotto il profilo politico, economico e di sicurezza, in virtù della tradizionale e privilegiata proiezione italiana verso la direttrice adriatico-ionica e con l’obiettivo strategico di una completa integrazione dei Paesi dell’area nelle strutture europee ed euro-atlantiche di sicurezza.

Pertanto l’Accordo in questione sulla cooperazione di polizia mira a rafforzare la collaborazione nei diversi settori, in modo da renderla, nel primario interesse della tutela dei diritti umani, più aderente alle attuali esigenze di entrambi i Paesi. Al fine di conseguire i predetti



obiettivi, viene sancito l'impegno a collaborare attraverso lo scambio di informazioni, la condivisione di esperienze in materia di criminalità, nonché altre forme di collaborazione, tra le quali, la programmazione di attività di formazione, lo scambio di esperti, nonché quelle dirette all'identificazione degli stranieri in posizione irregolare rispetto alla normativa nazionale sull'immigrazione.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il quadro normativo è quello riferito all'attività delle Forze di polizia.

Più nello specifico, si richiama:

- la normativa penale sancita dal Codice Penale e dalla legislazione complementare e speciale;
- la normativa per il contrasto del terrorismo internazionale;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, concernente il "Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza" e successive modificazioni;
- la Legge 5 novembre 1990, n. 328, recante "Ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite del 20 dicembre 1988 contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope";
- la legge 15 gennaio 1991, n. 16, recante "Norme di adeguamento dell'organizzazione delle strutture del Ministero dell'interno per il potenziamento dell'attività antidroga";
- il Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";
- la Legge 30 luglio 2002, n. 189, recante "Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo";
- il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- la Legge 16 marzo 2006, n. 146, recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea Generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001";
- il Decreto Legislativo 22 giugno 2007, n. 109, recante "Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della Direttiva 2005/60/CE";
- Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione";
- la Legge 18 marzo 2008, n. 48 recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001 e norme di adeguamento all'ordinamento interno";
- la Legge 3 agosto 2009, n. 116, recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al Codice Penale e al Codice di Procedura Penale";
- Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136" e successive modificazioni;
- la Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 24, recante "Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, sostitutiva della decisione quadro 2002/629/GAI";
- Decreto Legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito con modificazione dalla Legge 17 aprile 2015, n. 43, recante "Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale,



- nonché proroga delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento di processi di pace e di stabilizzazione”;
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46 CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);
 - Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
 - Legge 21 luglio 2016, n. 145, “Disposizioni concernenti la partecipazione dell’Italia a missioni internazionali”.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

L’Accordo non incide sulle leggi e i regolamenti vigenti, in quanto le materie e gli istituti previsti rientrano nelle normali attribuzioni degli organi nazionali competenti all’esecuzione dell’intesa.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

L’intervento è compatibile con i principi costituzionali e, ricorrendo una delle ipotesi previste dall’articolo 80 della Costituzione (Accordo che comporta oneri alle finanze per la Repubblica Italiana), è necessaria una legge di ratifica.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

L’Accordo rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 117, comma 2, lettere a), b), d) e h) della Costituzione e non incide sulle competenze delle regioni ovvero degli enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

L’Accordo non contrasta con l’articolo 118, primo comma, della Costituzione, in quanto fa riferimento alla collaborazione di polizia tra i due Paesi, riservata alla competenza statale.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

La materia non è oggetto di delegificazione o di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non sussistono, allo stato, progetti di legge all’esame del Parlamento riguardanti tale argomento.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non risulta che sussistono giudizi di costituzionalità su medesimo o analogo oggetto.



PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE**10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.**

L'Accordo è compatibile con l'ordinamento comunitario, in quanto riguarda la cooperazione bilaterale in materia di sicurezza, riservata alle competenze nazionali.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano in corso procedure d'infrazione in materia.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'Accordo tiene conto delle disposizioni contenute nella Risoluzione n. 45/123 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 14 dicembre 1990 in tema di cooperazione internazionale nella lotta contro il crimine organizzato, nelle Convenzioni sulle sostanze stupefacenti e psicotrope adottate dalle Nazioni Unite, nella Convenzione contro la criminalità organizzata transnazionale del dicembre 2000 e nei Protocolli aggiuntivi contro il traffico di migranti per terra, mare o aria, contro la tratta di persone, in particolare donne e bambini e contro la produzione illecita ed il traffico di armi, le loro parti, componenti e munizioni, nonché nella Risoluzione dell'Assemblea Generale n. 58/4 del 31 ottobre 2003 - Convenzione delle Nazioni Unite contro la Corruzione, nelle Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e nelle Convenzioni contro il terrorismo adottate sotto l'egida delle Nazioni Unite.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Nulla da rilevare.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Nulla da rilevare.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Intese atte a regolamentare la cooperazione di polizia sono in negoziazione con altri Stati membri.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.**

L'Accordo non reca nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

Il testo dell'Accordo fa corretto riferimento ad atti aventi rilevanza internazionale. Viene, inoltre, effettuato un rinvio generico alla legislazione nazionale vigente, clausola di salvaguardia, entro la quale devono essere realizzate tutte le attività previste nell'Accordo.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Non è stato effettuato ricorso alla tecnica della novella legislativa, in quanto non sono state introdotte modifiche o integrazioni all'ordinamento vigente.



4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Non sussistenti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Non sussistenti.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non sussistenti.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Non sono previsti atti normativi attuativi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Non è stata rilevata la necessità di tale intervento.




DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL'AIR

Al Capo del Dipartimento
per gli Affari Giuridici e Legislativi

Si comunica, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera d), del d.p.c.m. 15 settembre 2017, n. 169, che lo schema di disegno di legge concernente "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla cooperazione di polizia, fatto a Roma il 12 novembre 2020", in programma per una delle prossime riunioni preparatorie del Consiglio dei Ministri, non è soggetto ad AIR in quanto rientrante nella categoria dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.

Roma, 10.02.2023


Il Capo dell'Ufficio Legislativo
Min. Plen. Stefano Soliman



VISTO

Roma,

Il Capo del Dipartimento per gli
Affari Giuridici e Legislativi



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla cooperazione di polizia, fatto a Roma il 12 novembre 2020.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 5 e 10 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, pari a 22.204 euro annui a decorrere dall'anno 2023 e valutati in 41.423 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantona-

mento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione degli articoli 5 e 10, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 11, paragrafo 1, dell'Accordo di cui all'articolo 1, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TESTO DELL'ACCORDO

ACCORDO
TRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL KOSOVO
SULLA COOPERAZIONE DI POLIZIA

Gabinetto Ministro - Ufficio 8: Affari Internazionali - Prot. Uscita N.0071246 del 13/11/2020

PREAMBOLO

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo, di seguito denominati le "Parti";

CONSAPEVOLI delle ripercussioni negative che il crimine ha sull'ordine e la sicurezza pubblica, nonché sul benessere dei propri cittadini;

RICONOSCENDO la necessità di rafforzare la cooperazione internazionale tra le autorità di polizia di entrambe le Parti nella lotta alla criminalità organizzata transnazionale ed al terrorismo;

VISTO l'Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo sulla riammissione delle persone che soggiornano senza autorizzazione, con Allegati, fatto a Roma il 15 aprile 2014;

AGENDO in uno spirito di partenariato e cooperazione;

IN CONFORMITA' al principio di sovranità ed uguaglianza degli Stati e desiderosi di consolidare ulteriormente i rapporti di amicizia esistenti tra le Parti;

NEL RISPETTO delle legislazioni nazionali delle Parti e del diritto internazionale applicabile, nonché, per la Parte italiana, degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea;

HANNO CONVENUTO quanto segue:

**Articolo 1
APPLICAZIONE**

Il presente Accordo si applica nel pieno rispetto delle legislazioni delle Parti, nonché in conformità con il diritto internazionale applicabile e gli obblighi derivanti dall'appartenenza della Parte italiana all'Unione Europea.

**Articolo 2
OBIETTIVO**

Le Parti concordano che l'obiettivo del presente Accordo è quello di promuovere e sviluppare la collaborazione di polizia per prevenire e reprimere la criminalità nelle sue varie forme ed il terrorismo.

Articolo 3 AUTORITA' COMPETENTI

1. Le Autorità competenti responsabili dell'applicazione del presente Accordo sono:
 - per la Parte italiana: il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno;
 - per la Parte kosovara: "Polizia del Kosovo - Ministero degli Affari interni".

Articolo 4 SETTORI DI COOPERAZIONE

1. Le Parti collaborano per la prevenzione e il contrasto della criminalità nelle sue varie forme, con particolare riferimento ai seguenti settori:
 - a. criminalità organizzata transnazionale;
 - b. produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e dei relativi precursori chimici, nonché di sostanze chimiche di base utilizzate nel processo di fabbricazione;
 - c. tratta di persone e traffico illecito di migranti;
 - d. traffico illecito di armi, munizioni, esplosivi, materiali nucleari, radioattivi e tossici;
 - e. cybercrimine e pedopornografia on line;
 - f. reati economici e finanziari, incluso il riciclaggio;
 - g. traffico illecito di veicoli e reati ad esso connessi (contraffazione e falsificazione di documenti collegati ai veicoli quali carte di circolazione, certificati di proprietà, patenti di guida, etc.);
 - h. reati contro la vita, l'incolumità personale e l'integrità fisica.
2. Le Parti collaborano, inoltre, nella prevenzione e repressione del terrorismo.
3. Il presente Accordo non produrrà effetti in materia di estradizione e di mutua assistenza giudiziaria in materia penale.

Articolo 5 FORME DI COOPERAZIONE

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 4, le Autorità competenti cooperano con le seguenti modalità:
 - a. scambio di informazioni sui reati, sui gruppi criminali organizzati, i gruppi strutturati e i soggetti coinvolti, nonché sulla loro struttura, gestione e *modus operandi*;
 - b. scambio di informazioni per la ricerca di latitanti;
 - c. scambio di informazioni sui gruppi terroristici operanti nei rispettivi territori e sui soggetti coinvolti, nonché sul loro *modus operandi*;

- d. scambio di informazioni sui reati concernenti le sostanze stupefacenti o psicotrope e i relativi precursori chimici, nonché sui luoghi e sui metodi di produzione e fabbricazione degli stupefacenti, sulle nuove sostanze psicoattive, sulle rotte e sui mezzi usati dai trafficanti, ivi comprese le reti informatiche, sulle modalità di occultamento e sulle principali tecniche di analisi della droga;
 - e. scambio delle informazioni sugli strumenti normativi, scientifici e tecnologici per combattere la criminalità, comprese le tecniche di analisi criminale;
 - f. scambio, qualora necessario e ai soli fini di studio, dei risultati delle analisi relative ai campioni di droga sequestrata;
 - g. scambio di informazioni, tecniche e prassi operative per l'individuazione, la localizzazione e il tracciamento dei patrimoni di provenienza illecita;
 - h. scambio di informazioni, tecniche e prassi operative dirette a prevenire e reprimere le infiltrazioni criminali nelle società che partecipano a procedure di appalto per lavori pubblici;
 - i. scambio delle informazioni sull'immigrazione illegale e sulle metodologie impiegate per combattere la tratta di persone e il traffico illecito di migranti attraverso le frontiere;
 - j. scambio delle informazioni sui passaporti e sugli altri documenti di viaggio, sui visti e sui timbri di ingresso e uscita, al fine di individuare documenti falsi e contraffatti;
 - k. scambio delle informazioni per il contrasto ai reati di pedopornografia *online* e di *cybercrime*;
 - l. scambio delle informazioni per l'adozione delle misure necessarie per coordinare l'attuazione di operazioni di polizia condotte con speciali tecniche investigative, quali le consegne controllate, la sorveglianza elettronica o di altro tipo e le operazioni sottocopertura;
 - m. scambio delle informazioni sulla formazione e buone prassi del personale di polizia, con la possibilità di realizzare scambi di esperienze e di esperti e di organizzare corsi e attività addestrative;
 - n. esecuzione delle richieste di assistenza previste nell'articolo 6;
 - o. scambio di esperti ed individuazione di possibili punti di contatto che le Parti vorranno designare per agevolare l'applicazione del presente Accordo.
2. La cooperazione prevista nel presente Accordo si realizza attraverso i Punti di contatto designati dalle Autorità competenti, utilizzando il canale Interpol o altro canale di cooperazione disponibile. Con l'entrata in vigore del presente Accordo, le Autorità competenti si comunicano in forma scritta, per via diplomatica, i rispettivi Punti di contatto, il canale Interpol o gli Ufficiali di collegamento distaccati nei rispettivi Stati.
3. Le Parti, conformemente alle proprie legislazioni nazionali, possono concordare l'invio di ufficiali di collegamento per agevolare i rapporti di collaborazione e lo svolgimento di operazioni congiunte di polizia. Le procedure operative sono definite dalle Autorità competenti di entrambe le Parti con apposite intese tecniche.

Articolo 6 RICHIESTE DI ASSISTENZA

1. La cooperazione prevista dal presente Accordo avviene sulla base delle richieste di assistenza avanzate da parte dell'Autorità competente interessata o su iniziativa dell'Autorità competente che ritenga che detta assistenza sia di interesse per l'altra Autorità competente.
2. Le richieste di assistenza vengono effettuate per iscritto ed inoltrate tramite i canali di cui all'articolo 5, punto 2. In casi di emergenza, le richieste possono essere effettuate oralmente, ma devono essere confermate per iscritto entro sette (7) giorni lavorativi.
3. Le richieste di assistenza devono contenere:
 - (a) il nome dell'Autorità competente richiedente;
 - (b) il nome dell'Autorità competente, alla quale è presentata la richiesta di assistenza;
 - (c) i dettagli sul caso;
 - (d) l'obiettivo e i motivi della richiesta;
 - (e) una descrizione dell'assistenza richiesta;
 - (f) ogni altra informazione che possa contribuire ad un'effettiva esecuzione della richiesta.

Articolo 7 RIFIUTO DELL'ASSISTENZA

1. L'assistenza prevista nel presente Accordo può essere rifiutata se l'Autorità competente richiasta ritiene che l'esecuzione della richiesta sia pregiudizievole per i diritti umani e le libertà fondamentali, la sovranità, la sicurezza, l'ordine pubblico o altri interessi essenziali, o ritiene che sia in conflitto con la legislazione nazionale, con i rispettivi obblighi internazionali o, per quanto riguarda la Parte italiana, con gli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione Europea.
2. L'assistenza può anche essere respinta se l'esecuzione della richiesta implica un onere eccessivo per l'Autorità competente richiasta.
3. L'Autorità competente richiasta può, prima di rifiutare l'assistenza, consultare l'Autorità competente richiedente al fine di verificare se l'assistenza può essere fornita secondo i termini e le condizioni che si reputano necessari. In caso di accettazione di tali condizioni da parte di entrambe le Autorità competenti, esse devono impegnarsi a rispettarle.
4. L'Autorità competente richiasta comunica per iscritto all'Autorità competente richiedente il totale o parziale rifiuto di assistenza, con una spiegazione delle ragioni di tale rifiuto.

Articolo 8
ESECUZIONE DELLE RICHIESTE

1. Le Autorità competenti adottano le misure necessarie per garantire l'esecuzione delle richieste di assistenza.
2. L'Autorità competente richiedente viene informata immediatamente su eventuali circostanze che possono impedire o ritardare l'esecuzione della richiesta.
3. Se l'esecuzione della richiesta di assistenza esula dalle attribuzioni dell'Autorità competente richiedente, la stessa lo comunica immediatamente all'Autorità competente richiedente.
4. L'Autorità competente richiedente, se lo ritiene necessario per eseguire o agevolare l'esecuzione della richiesta di assistenza, può richiedere all'Autorità competente richiedente informazioni supplementari.
5. L'Autorità competente richiedente informa quanto prima l'Autorità competente richiedente in merito ai risultati dell'esecuzione della richiesta.

Articolo 9
PROTEZIONE DEI DATI

1. I dati personali trasmessi ai sensi del presente Accordo sono elaborati e, successivamente, cancellati, nel rispetto della normativa applicabile sul territorio della Parte che garantisce il maggior grado di protezione.
2. Le Parti concordano che i dati personali, trasferiti in attuazione del presente Accordo, sono trattati esclusivamente per le finalità da esso previste e in conformità alle legislazioni nazionali e ai rispettivi obblighi internazionali, in particolare per quanto attiene alla tutela dei diritti umani.
3. I dati personali scambiati tra le Autorità competenti vengono protetti in conformità con la legislazione nazionale sullo scambio dei dati e delle informazioni, nel rispetto delle condizioni definite dalle Autorità competenti che effettuano il trasferimento dei dati personali ed in conformità con le condizioni e i principi relativi alla protezione dei dati personali.
4. Le Parti garantiscono un equivalente livello di protezione dei dati personali ottenuti ai sensi del presente Accordo. Le Autorità competenti adottano le necessarie misure tecniche ed organizzative per proteggere i dati personali dalla distruzione accidentale o non autorizzata, perdita accidentale o divulgazione non autorizzata, alterazione, accesso da parte di persone non autorizzate o da eventuali forme non autorizzate di elaborazione.
5. Le informazioni ed i documenti ricevuti da un'Autorità competente in conformità al presente Accordo non possono essere divulgati ad altri soggetti, Stati od organizzazioni internazionali, se non dietro preventivo consenso scritto dell'Autorità competente che li ha forniti.

6. Su richiesta dell'Autorità competente che trasmette i dati, l'Autorità competente ricevente è obbligata a correggere, bloccare o cancellare, in conformità con la propria legislazione nazionale, i dati ricevuti ai sensi del presente Accordo che risultino inesatti o incompleti, ovvero nel caso in cui la loro raccolta o ulteriore elaborazione sia in contrasto con il presente Accordo o con le norme applicate dall'Autorità competente che trasmette detti dati.
7. Qualora l'Autorità competente si renda conto che i dati ricevuti dall'altra Autorità competente, ai sensi del presente Accordo, sono inesatti, adotta tutte le misure necessarie per tutelarsi dal fare erroneo affidamento su tali dati, includendo in particolare l'integrazione, la correzione o la cancellazione degli stessi.
8. Ciascuna Autorità competente, qualora si renda conto che i dati che ha trasmesso o ricevuto dall'altra Autorità competente, ai sensi del presente Accordo, sono inesatti, inattendibili o destino seri dubbi, lo rappresenta all'altra Autorità competente.
9. Le informazioni classificate sono scambiate e protette tra le Autorità competenti conformemente con le disposizioni delle rispettive legislazioni nazionali e in linea con gli obblighi internazionali delle Parti in materia di scambio e protezione delle informazioni classificate.

Articolo 10 RIUNIONI E CONSULTAZIONI

1. Ai fini dell'attuazione del presente Accordo, nonché per valutare e migliorare la cooperazione, i rappresentanti delle Autorità competenti possono, se necessario, tenere riunioni e consultazioni, anche con modalità in videoconferenza, nonché costituire gruppi di lavoro *ad hoc*, a seconda delle contingenze di volta in volta emergenti.

Articolo 11 SPESE

1. Le spese ordinarie per l'esecuzione delle richieste di assistenza sono sostenute dall'Autorità competente che riceve la richiesta, se non altrimenti concordato per iscritto da entrambe le Autorità competenti. Nel caso in cui la richiesta di assistenza comporti spese elevate o straordinarie, le Autorità competenti si consultano per stabilire i termini e le condizioni in cui dovrà essere trattata la richiesta, nonché il modo per ripartire le spese.
2. Salvo altrimenti concordato dalle Autorità competenti, le spese per le riunioni sono sostenute dall'Autorità competente ricevente, mentre le spese di viaggio e di soggiorno sono sostenute dall'Autorità competente inviante.

Articolo 12
LINGUE DI LAVORO

Nell'ambito della cooperazione prevista dal presente Accordo, le Parti concordano sull'utilizzo dell'Inglese quale lingua di lavoro.

Articolo 13
COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Eventuali controversie tra le Parti derivanti dall'interpretazione o dall'attuazione del presente Accordo saranno risolte per via diplomatica attraverso consultazioni e negoziati diretti fra le Parti.


Articolo 14
DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Accordo entra in vigore alla data di ricezione dell'ultima notifica scritta delle Parti attestante il completamento delle procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore. Il presente Accordo resterà in vigore per un periodo di tempo di 5 anni, tacitamente rinnovati salvo che una delle Parti non notifichi all'altra Parte in forma scritta, per via diplomatica, la sua intenzione di denunciare l'Accordo, almeno 6 mesi prima della data proposta per la cessazione.
2. Le Parti, di comune intesa, possono integrare o emendare il presente Accordo per iscritto. Le integrazioni e gli emendamenti concordati entrano in vigore nel rispetto delle procedure di cui al precedente comma e costituiscono parte integrante del presente Accordo.
3. La risoluzione o la cessazione del presente Accordo non pregiudicano il completamento delle attività di collaborazione già avviate dalle Parti, salvo diversamente concordato.


IN FEDE DI CIO', i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, firmano il presente Accordo in due originali, ciascuno nella lingua italiana, albanese, serba ed inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di interpretazioni divergenti prevale il testo redatto nella lingua inglese.

FATTO a ROMA il giorno 12 del mese di novembre dell'anno 2020.

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA DEL KOSOVO



**AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC
AND
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOSOVO
ON POLICE COOPERATION**

PREAMBLE

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Kosovo, hereinafter referred to as the "Parties";

BEING AWARE of the negative effects that crime has on public order and security as well as on citizens' welfare;

ACKNOWLEDGING the need to strengthen international cooperation between the law enforcement authorities of both Parties in the fight against crime and terrorism;

RECALLING the Agreement between the Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Kosovo on the readmission of persons residing without authorization, with Annexes, done at Rome on 15 April 2014;

ACTING in the spirit of partnership and cooperation;

COMPLYING with the principle of sovereignty and equality of States and wishing to further consolidate the friendly relations between the Parties;

IN COMPLIANCE with the national legislations of the Parties and applicable international law, in particular, as for the Italian Party, the obligations deriving from its membership of the European Union;

HAVE AGREED as follows:

Article 1**IMPLEMENTATION**

This Agreement shall apply in full compliance with the legislations of the Parties as well as in conformity with applicable international law and with the obligations deriving from the Italian Party's membership of the European Union.

Article 2**OBJECTIVES**

The Parties agree that the aim of this Agreement shall be to promote and develop police cooperation in order to prevent and combat crime in its various forms and terrorism.

Article 3
COMPETENT AUTHORITIES

The Authorities responsible for implementing this Agreement shall be:

- For the Italian Party: the Department of Public Security of the Ministry of the Interior;
- For the Kosovar Party: Kosovo Police, Ministry of Internal Affairs.

Article 4
AREAS OF COOPERATION

1. The Parties shall cooperate to prevent and counter crime in its various forms, with particular reference to the following areas:

- a. transnational organized crime;
- b. production of and illicit trafficking in narcotic or psychotropic substances and their chemical precursors, including the basic chemical substances used in the related manufacturing process;
- c. trafficking in persons and illicit smuggling of migrants;
- d. illicit trafficking in weapons, ammunition, explosives, nuclear, radioactive and toxic material;
- e. cybercrime and online child pornography crimes;
- f. economic and financial crimes, including money laundering;
- g. illicit trafficking in vehicles and related crimes (counterfeiting and forgery of vehicle documents as registration certificates, ownership certificates, driving licenses, etc.);
- h. crimes against the life, personal safety and physical integrity.

2. The Parties shall also cooperate to prevent and suppress terrorism.

3. This Agreement shall not affect extradition and mutual legal assistance in criminal matters

Article 5
FORMS OF COOPERATION

1. For the purpose of implementing article 4, the competent Authorities shall cooperate by the following means:

- a. Information exchange on crimes, organized criminal groups, structured groups and persons involved, as well as on their structure, management and *modus operandi*;
- b. Information exchange on the search for fugitives;
- c. Information exchange on terrorist groups operating in their respective territories and on the persons involved, as well as on their *modus operandi*;

- d. Information exchange on crimes linked to narcotic or psychotropic substances and their chemical precursors, as well as on places and methods of drugs production and manufacturing, the new psycho-active substances, routes and means used by traffickers, including computer networks, concealment modalities and the mail techniques of drug analysis;
 - e. Information exchanging on the legislative, scientific and technological instruments to fight against crime, including criminal analysis techniques;
 - f. Exchange, if necessary and for exclusively study purposes, of the results of the analyses related to the seized drug samples;
 - g. Exchange of information, techniques and operational practices to identify, localize and trace assets of illicit origin;
 - h. Exchange of information, techniques and operational practices to prevent and suppress crime infiltration in the companies participating in public tender procedures;
 - i. Information exchange on illegal immigration and methods adopted to combat trafficking in persons and illicit smuggling of migrants across borders;
 - j. Information exchange on passports and other travel documents, visas and entry/exit stamps in order to detect forged and counterfeited documents;
 - k. Information exchange to combat online child pornography crimes and cybercrime;
 - l. Information exchange for the adoption of the necessary measures to coordinate police operations conducted with special investigative techniques, such as controlled deliveries, electronic surveillance or other forms of surveillance and undercover operations;
 - m. Information exchange on training and good practices of the police personnel, with the possibility to exchange experiences and experts as well as to organize training courses and activities;
 - n. Execution of assistance requests as under article 6;
 - o. Exchange of experts and identification of possible contact points to be designated by the Parties to facilitate the implementation of this Agreement.
2. The cooperation under this Agreement shall be implemented through the contact points designated by the competent Authorities, using the Interpol channel or any other cooperation channel available. With the entry into force of this the competent Authorities shall inform each other in writing, through diplomatic channels, of their respective contact points, the Interpol channel or the liaison officers seconded to their States.
3. The Parties, in compliance with their national legislations, may agree on the secondment of liaison officers to facilitate cooperation relations and by implementation of joint police operations. The operational procedures shall be established by the competent Authorities of both Parties through ad hoc technical arrangement.

Article 6 REQUEST FOR ASSISTANCE

1. The cooperation envisaged under this Agreement shall be carried out on the basis of the requests for assistance submitted by the competent Authority concerned, or upon initiative of the competent Authority who believes that this assistance may be of interest to the other competent Authority.

2. The requests for assistance shall be made in writing and forwarded through the channel under article 5, point 2. In emergency cases requests may be made orally, but shall be confirmed in writing within seven (7) working days.

3. Requests for assistance shall contain:

- (a) The name of the requesting competent Authority;
- (b) The name of the competent Authority to whom the request for assistance has been submitted;
- (c) Details of the case;
- (d) The objective and reasons for the request;
- (e) A description of the assistance requested;
- (f) Any other information that may contribute to an effective execution of the request.

Article 7 REFUSAL OF ASSISTANCE

1. The assistance envisaged under this Agreement may be refused if the requested competent Authority holds that the execution of the request is detrimental to human rights, fundamental freedoms, sovereignty, security, public order or other essential interests, or believes that it conflicts with the national legislation, international obligations or, as for the Italian Party, the obligations deriving from its membership of the European Union.

2. Assistance may also be refused if the execution of the request implies an excessive burden for the requested competent Authority.

3. The requested competent Authority, before refusing assistance, shall consult the requesting competent Authority in order to verify whether the assistance may be provided according to the terms and conditions which are considered necessary. In case both competent Authorities accept said conditions, they shall commit themselves to respecting them.

4. The requested competent Authority shall communicate in writing to the requesting competent Authority the total or partial refusal of assistance, explaining the reasons for such refusal.

Article 8 EXECUTION OF THE REQUESTS

1. The competent Authorities shall take the necessary measures to ensure the execution of the requests for assistance.

2. The requesting competent Authority shall be immediately informed of possible circumstances that may hinder or delay the execution of the request.

3. If the execution of the request for assistance lies beyond the competence of the requested competent Authority, the latter shall immediately inform the requesting competent Authority.
4. The requested competent Authority may ask the requesting competent Authority for additional information if it considers it necessary in order to execute or facilitate the execution of the request for assistance.
5. The requested competent Authority shall inform as soon as possible the requesting competent Authority of the results of the execution of the request.

Article 9 DATA PROTECTION

1. Personal data transferred under this Agreement shall be processed and, eventually, deleted, in line with the national law applicable in the territory of the Party which guarantees the higher level of data protection.
2. The parties agree that personal data transferred under this Agreement shall be exclusively processed for the purposes of this Agreement and in compliance with their respective national legislations and international obligations, in particular on human rights.
3. The personal data exchanged between the competent Authorities shall be protected in compliance with the national legislations on data and information exchange, in the respect of the conditions established by the competent Authorities who transfer the personal data and in conformity with the conditions and principles of personal data protection.
4. The Parties shall ensure an equivalent level of protection of the personal data obtained under this Agreement. The competent Authorities shall adopt the necessary technical and organizational measures to protect personal data against accidental or unauthorized destruction, accidental loss or unauthorized disclosure, alteration, access by unauthorized persons or any possible unauthorized form of processing.
5. The information and documents received from a competent Authority under this Agreement may be disclosed to other persons, states or international organizations only upon previous written consent of the competent Authority that supplied them.
6. At the request of the supplying competent Authority, the receiving competent Authority shall be obliged to correct, block, or delete, in compliance with its national law, data received under this Agreement that are incorrect or incomplete or if their collection or further processing contravenes this Agreement or the norms of the supplying competent Authority.
7. If the competent Authority becomes aware that data it has received from the other competent Authority under this Agreement are not accurate, it shall take all appropriate measures to safeguard against erroneous reliance on such data, which shall include in particular supplementation, correction or deletion of such data.

8. Each competent Authority shall notify the other competent Authority if it becomes aware that the data it has transmitted to the other competent Authority or received from the other competent Authority under this Agreement are inaccurate or unreliable or are subject to significant doubt.

9. Classified information shall be exchanged between the competent Authorities and protected in compliance with their respective national legislations and the international obligations of the Parties as regards the exchange and protection of classified information.

Article 10 MEETINGS AND CONSULTATIONS

1. For the purpose of implementing this Agreement, as well as assessing and improving cooperation, the representatives of the competent Authorities may, if necessary, hold meetings and consultations also by means of videoconferences, as well as set up *ad hoc* working groups according to emerging needs.

Article 11 COSTS

1. The ordinary expenses for the execution of the requests for assistance shall be borne by the receiving competent Authority unless otherwise agreed upon in writing by both competent Authorities. Should the request for assistance include considerable or extraordinary expenses, the competent Authorities shall consult in order to establish the terms and conditions under which the request shall be processed and the way in which expenses shall be shared.

2. Unless otherwise agreed upon by the competent Authorities, the costs of the meetings shall be borne by the receiving competent Authority, whereas travel and accommodation costs shall be borne by the sending competent Authority.

Article 12 WORKING LANGUAGES

For the purpose of the cooperation under this Agreement the Parties agree on the use of the English language as their working language.

Article 13
SETTLEMENT OF DISPUTES

Any dispute between the Parties arising from the interpretation or implementation of this Agreement shall be settled through diplomatic channels intended for direct consultation and negotiations.

Article 14
FINAL PROVISIONS

This Agreement shall enter into force on the date of receipt of the last written notification by which the Parties shall inform each other of the fulfillment of their internal procedures necessary for the entry into force of this Agreement. This Agreement shall remain in force for a period of 5 (five) years, which is tacitly renewed, unless either of the Parties notifies the other Party in writing and through diplomatic channels of its intention to denounce the Agreement at least 6 (six) months before the date proposed for its termination.


The Parties, upon mutual consent, may supplement or amend in writing this Agreement. The implementations and amendments agreed upon shall enter into force in compliance with the procedures indicated in paragraph 1 of this article and constitute an integral part of this Agreement.

Denouncement or termination of this Agreement shall not affect the fulfilling of the ongoing cooperation activities between the Parties unless otherwise agreed upon.


IN WITNESS THEREOF, the undersigned, duly authorized by their respective Government, have signed this Agreement in two original, each in the Italian, Albanian, Serbian and English Language, the text being equally authentic. In case of divergence of interpretation, the text in the English language shall prevail.

SIGNED at ROME on the day 12 of the month 11 of the year 2020.

ON BEHALF OF THE GOVERNMENT OF
THE ITALIAN REPUBLIC



ON BEHALF OF THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF KOSOVO



€ 4,00